

CAMERA DEI DEPUTATI N. 785 (Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

Proroga del termine previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, per la delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle province, ai comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo

Seduta dell'8 aprile 1954

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nonostante le cure dedicate dall'Ufficio per la riforma dell'Amministrazione al tempestivo approntamento delle norme delegate da emanarsi dal Governo in base alla delega, conferitagli dalla legge 11 marzo 1953, n. 150, per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle province, ai comuni e ad altri enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo, l'intrinseca difficoltà della materia, i ritardi inerenti alla concertazione dei provvedimenti tra i vari Ministeri e le ripetute crisi governative, hanno ritardato la predisposizione delle norme medesime.

Solo in data 17 marzo 1954, ha potuto per la prima volta riunirsi la Commissione consultiva prevista dall'articolo 2 della legge citata, la quale ha subito iniziato l'esame dei testi legislativi predisposti. È, però, tassativamente escluso che essa possa esaurire il suo compito nel termine stabilito dagli articoli 1 ed 8 della legge, il quale scade col 15 aprile

1954. Pertanto, data la grande importanza del decentramento e l'urgenza che ad esso si addivenga, fin dalla prima sua seduta la citata Commissione consultiva, pur proponendosi di espletare il suo compito con la massima sollecitudine possibile, si è trovata unanime nell'esprimere il voto che il termine suddetto sia congruamente prorogato.

In adempimento di tale voto, viene presentato il presente disegno di legge che prevede la proroga al 30 giugno 1955 del termine in questione, specificando inoltre le modalità per la graduale emanazione delle norme delegate, man mano che sulle stesse viene a pronunciarsi la Commissione consultiva.

Il Governo confida che il presente provvedimento, diretto a consentire la compiuta attuazione di una legge di alto rilievo politico-amministrativo, che è volta a realizzare quel decentramento che è tanto desiderato da ogni settore della pubblica opinione, trovi nel Parlamento piena e sollecita adesione.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, è prorogato al 30 giugno 1955.

Le norme delegate da emanarsi ai sensi della legge stessa potranno essere emesse mediante più testi separati, secondo le varie materie, ed anche in più testi separati per una stessa materia, sempre colle modalità fissate dalla legge suddetta.